LEGISLATURA II - 1953-54 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(N. 416)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1954 (V. Stampato N. 282)

presentato dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 22 MARZO 1954

Provvidenze a favore dei grandi invalidi, fruenti di assegno di superinvalidità di cui alla tabella E, lettera B, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ed all'articolo 2 (lettera B) della legge 4 maggio 1951, n. 306.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La seconda aggiunta temporanea all'assegno di superinvalidità, prevista in lire 60.000 per i grandi invalidi di guerra ascritti alla lettera B della tabella E annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, è elevata a lire 100.000 annue.

Art. 2.

L'assegno di superinvalidità stabilito dall'articolo 2 della legge 4 maggio 1951, n. 306, a favore dei superinvalidi per causa di servizio ordinario, è elevato, per la lettera *B*, da lire 291.400 annue a lire 331.400 annue.

Art. 3.

Il godimento dei nuovi benefici previsti dalla presente legge decorre dal 1º ottobre 1952.

Art. 4.

All'onere di lire 208.500.000 derivante dall'attuazione della presente legge, per l'esercizio 1952-53, sarà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate risultanti dal primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio predetto. A quello di lire 278.000.000 per l'esercizio 1953-54 si provvederà con riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 486 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Il Presidente della Camera dei deputati
GRONCHI